



Comune di Rubiera
C.a.p. 42048 - Provincia di Reggio Emilia
Via Emilia Est n.5 - tel.0522/62.63.43 - fax n.0522/62.89.78 - part. Iva 00441270352

**REGOLAMENTO
DEI
CONTRATTI**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/5/93 con deliberazione n. 86 e modificato con delibera di C.C. n. 139 del 31/8/93 e con delibera di C.C. n. 108 del 3/10/1995.

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto.....	pag. 4
-----------------------	--------

CAPO I - ATTIVITA' PREPARATORIE

Art. 2 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva.....	pag. 4
Art. 3 - Deliberazioni a contrattare.....	pag. 4
Art. 4 - Forme di contrattazione.....	pag. 4
Art. 5 - Pattuizioni generali.....	pag. 5
Art. 6 - Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.....	pag. 5
Art. 7 - Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi... pag.	5
Art. 8 - Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi.....	5
Art. 9 - Clausole contrattuali predisposte.....	pag. 6
Art. 10 - Responsabilità.....	pag. 6
Art. 11 - Obbligo del contratto.....	pag. 6

CAPO II - STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 12 - Forma dei contratti.....	pag. 6
Art. 13 - Stipulazione del contratto.....	pag. 7
Art. 14 - Spese contrattuali.....	pag. 7
Art. 15 - Rogito.....	pag. 7

TITOLO II PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I - FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 16 - Ricerca del contraente.....	pag. 8
Art. 17 - Esclusione dalla contrattazione.....	pag. 8
Art. 18 - Pubblicità ed esito gare.....	pag. 8

CAPO II - PUBBLICO INCANTO OD ASTA PUBBLICA

Art. 19 - Il Procedimento.....	pag. 8
Art. 20 - I metodi.....	pag. 9
Art. 21 - L'asta.....	pag. 9

CAPO III - LICITAZIONE PRIVATA

Art. 22 - Il Procedimento.....	pag. 9
Art. 23 - Compilazione e custodia della scheda segreta.....	pag. 10
Art. 24 - Offerte anomale.....	pag. 10
Art. 25 - Commissione di gara.....	pag. 10
Art. 26 - Aggiudicazione con supero di spesa.....	pag. 10

CAPO IV - APPALTO CONCORSO

Art. 27 - Elementi di valutazione preordinati.....	pag. 10
Art. 28 - Lavori della commissione.....	pag. 11

CAPO V - TRATTATIVA PRIVATA

Art. 29 - Ricorso a trattativa privata.....	pag. 11
Art. 30 - Procedimento.....	pag. 12
Art. 31 - Composizione della commissione di gara.....	pag. 12
Art. 32 - Aggiudicazione.....	pag. 12

TITOLO III
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CAPO I - PROCEDIMENTO

Art. 33 - Procedure di aggiudicazione.....	pag. 13
Art. 34 - Trattativa privata diretta.....	pag. 13
Art. 35 - Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili.....	pag. 13
Art. 36 - Verifica esecuzioni.....	pag. 13

TITOLO IV
COLLAUDI

CAPO I - COLLAUDAZIONE LAVORI E FORNITURE

Art. 37 - Collaudo.....	pag. 14
Art. 38 - Approvazione dell'atto di collaudo.....	pag. 14
Art. 39 - Svincolo cauzione.....	pag. 14

TITOLO V
LE CONVENZIONI

Art. 40 - Le convenzioni urbanistiche.....	pag. 15
Art. 41 - Contratti di prestazione d'opera.....	pag. 15

TITOLO VI
LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

CAPO I - DEFINIZIONE E MODALITA'

Art. 42 - Individuazione.....	pag. 16
Art. 43 - Limiti di valore.....	pag. 17
Art. 44 - Modalità esecutive.....	pag. 17
Art. 45 - Modalità di affidamento.....	pag. 18
Art. 46 - Competenze.....	pag. 18

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Entrata in vigore.....	pag. 19
----------------------------------	---------

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Consorzio relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguitamento dei fini dell'Ente.

CAPO I
ATTIVITA' PREPARATORIE

Art. 2 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA, PREPARATORIA E PROPOSITIVA

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
2. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 3 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

1. E' competenza dei responsabili dei servizi assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o che ne costituiscono mera esecuzione o che, comunque, rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi.
2. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all'affidamento in concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante concessione spetta all'Assemblea Consorziale, salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o ad esigenze improvvise e, comunque, di durata non superiore ai tre mesi, nei quali casi provvede il Consiglio d'Amministrazione.
3. Compete al Consiglio d'Amministrazione la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo.

Art. 4 - FORME DI CONTRATTAZIONE

1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel Titolo II Capo III, Sezione I del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello stato e successive modificazioni.
2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di regola, da licitazione privata ovvero, quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto-concorso o trattativa privata.

Art. 5 - PATTUIZZIONI GENERALI

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito.
2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.
3. E' vietata la cessione del contratto.

Art. 6 - CONDIZIONI GENERALI NEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e successive modificazioni.

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonchè le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto del contratto;
 - b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, quantità o tipo di presentazione;
 - c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
 - d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
 - e) importo della cauzione;
 - f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
 - g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
 - h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
 - i) modalità per la definizione delle controversie;
 - j) modalità di pagamento.

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art. 7, anche clausole che disciplinino:
 - a) l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
 - b) le modalità per il trasferimento al Consorzio, alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
 - c) i casi di decadenza del concessionario;
 - d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
 - e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Consorzio le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
 - f) i modi di vigilanza del Consorzio sul funzionamento del servizio;
 - g) l'entità e il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
 - h) le modalità di resa del servizio, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso.

Art. 9 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PREDISPONTE

1. E' condizione essenziale perchè possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

Art. 10 - RESPONSABILITA'

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, anche alla luce delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 gennaio 1991, ricadono sotto la responsabilità del responsabile del servizio competente o di chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 gennaio 1991 attinenti al bando di gara, ricadono esclusivamente per quanto di competenza sul responsabile del settore competente e sul Segretario del Consorzio o chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sul responsabile dell'ufficio ragioneria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 - OBBLIGO DEL CONTRATTO

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale non costituisce contratto quando non sia stato espressamente precisato nel bando di gara.

CAPO II **STIPULAZIONE E GESTIONE**

Art. 12 - FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56 lett. b) della legge 8 giugno 1990 n. 142:
 - a) forma pubblica amministrativa;
 - b) scrittura privata;
 - c) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - d) senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto.
2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:
 - il contratto assegna a trattativa privata giusta le previsioni contenute nell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440;
 - si tratti di contratti di locazione attivi o passivi, di concessione di beni demaniali;
 - oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

Art. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del servizio che ha promosso la contrattazione, sentito il segretario del Consorzio rogante, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.
1. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione ed il responsabile del servizio provvede alla comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo dei costruttori come previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongono diversamente.

Art. 15 - ROGITO

1. Il Segretario dell'Ente roga nell'esclusivo interesse dell'Ente gli atti e contratti di cui all'art. 87, 1° comma del R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

TITOLO II
PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I
FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 16 - RICERCA DEL CONTRAENTE

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato con osservanza anche delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55 per gli appalti dei lavori ivi indicati all'art. 10.

Art. 17 - ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE

1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'ente, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza documentate agli atti dell'Ente.

Art. 18 - PUBBLICITA' ED ESITO GARE

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'art. 20 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, sono di competenza del Segretario del Consorzio.

CAPO II
PUBBLICO INCANTO OD ASTA PUBBLICA

Art. 19 - IL PROCEDIMENTO

1. Di regola, ai sensi del 1° comma del precedente art. 4, e salvo quanto eventualmente previsto da leggi e/o provvedimenti speciali, viene seguito il procedimento del pubblico incanto o dell'asta pubblica per i contratti dai quali derivi, per il Consorzio, un'entrata.
1. Il procedimento di cui al precedente comma 1°, è obbligatoriamente seguito per la cessione di beni immobili il cui valore di stima sia superiore a lire 50.000.000.
1. Le fasi della procedura di cui al presente articolo sono le seguenti:
 - a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara e che stabilisce altresì le forme della sua pubblicazione;
 - a) ammissione dei concorrenti, se e in quanto richiesto dal bando;
 - a) effettuazione dell'incanto;
 - a) aggiudicazione dell'asta.
4. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

5. Il bando di gara è redatto dal servizio competente sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati e secondo lo schema fissato in relazione all'importo, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal responsabile del settore competente e dal Segretario del Consorzio.
6. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive CEE per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed a quanto dispone l'art. 3 di detto decreto.

Art. 20 - I METODI

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base o minimo indicato nell'avviso d'asta;
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Ente;
 - a) per estinzione di candela vergine;
 - a) per pubblico banditore.

Art. 21 - L'ASTA

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
1. L'asta è gestita dalla commissione di gara costituita come previsto dall'art. 25. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Ente abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
1. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente articolo 20, il presidente e la commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827.

CAPO III **LICITAZIONE PRIVATA**

Art. 22 - IL PROCEDIMENTO

1. La licitazione privata si tiene con le modalità indicate dalla Legge 2 febbraio 1973 n. 14 e da eventuali altre leggi integrative della disciplina in oggetto.

Art. 23 - COMPILAZIONE E CUSTODIA DELLA SCHEDA SEGRETA

1. Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati negli artt. 2 e 3 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, i limiti di minimo e massimo che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con un apposito verbale da una commissione costituita dal Segretario del Consorzio o suo sostituto, dal Responsabile del Servizio o suo sostituto e dal progettista interno. Qualora l'appontamento del progetto sia stato commissionato dall'esterno, il terzo membro è costituito dal tecnico progettista.
1. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nelle ventiquattro ore antecedenti a quella fissata per la tenuta dell'esperimento. Depositario della busta è il Segretario dell'Ente o funzionario da lui designato.
1. La busta sigillata è consegnata dal depositario al Presidente della commissione di gara all'ora fissata per l'apertura dell'esperimento.

Art. 24 - OFFERTE ANOMALE

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubblici, il Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14.

Art. 25 - COMMISSIONE DI GARA

1. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata è gestito da una Commissione composta dal Segretario del Consorzio, dal responsabile del servizio e da un funzionario amministrativo che provvede alla redazione del verbale.
1. I compiti delle commissioni possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assentienti.

Art. 26 - AGGIUDICAZIONE CON SUPERO DI SPESA

1. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrattare, il verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere sottoposto al Consiglio d'Amministrazione perché decida sull'accettazione o meno della maggiore spesa.

CAPO IV
APPALTO-CONCORSO

Art. 27 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE PREORDINATI

1. Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto-concorso, devono essere indicati, nel capitolato speciale e nel bando di gara:
 - tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita;
 - la composizione per qualifiche della commissione d'esame costituita in maggioranza da qualificati tecnici interni ed esterni. Partecipano alla Commissione di diritto il Presidente del Consorzio o un suo delegato, il Segretario del Consorzio che presiede, e il Direttore. Tale Commissione può essere eventualmente integrata da uno o più esperti designati dal Consiglio d'Amministrazione.
2. Un funzionario designato dal Segretario assiste ai lavori della Commissione per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

Art. 28 - LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione di esame delle offerte presentate nell'appalto-concorso opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.
1. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.
1. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della commissione:
 - la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
 - la tavola comparativa degli indici complessivi.

CAPO V
TRATTATIVA PRIVATA

Art. 29 - RICORSO A TRATTATIVA PRIVATA

1. Il ricorso alla trattativa privata è disciplinato per i lavori pubblici dall'art.24 della Legge n.109/94 e per la fornitura di beni e servizi dall'art.7 del D.Leg.n.157/95 ed è in particolare consentito quando:
 - a) la licitazione o l'incanto è andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto;
 - a) si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire o eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonchè di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì quando, la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
 - a) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili, nonchè la vendita di immobili sia con le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e degli altri Enti Pubblici in genere;
 - a) l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili non permette di esprimere la pubblica gara;
 - a) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
 - a) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, semprechè il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente;
 - a) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le altre forme di appalto, e in particolare per le spese minute fino a £.30.000.000 al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa prevista dall'art.4 della Legge n.29/93.
2. Il motivo del ricorso alla trattativa privata deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 3.

Art. 30 - PROCEDIMENTO

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno numero 3 ditte, per le forniture di beni e servizi e tra almeno 15 ditte per appalti di lavori pubblici se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
1. E' ammesso procedere a trattativa privata diretta nelle ipotesi previste da disposizioni regionali, statali, comunitarie e inoltre:
 - per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti o la cui distribuzione è acquisita in esclusiva da specifiche ditte;
 - per l'acquisto di immobili;
 - per l'assunzione in locazione o in comodato di immobili;
 - per l'affidamento di studi, consulenze, ricerche, progettazioni a persone o ditte aventi specifica competenza tecnica giuridica o scientifica;
 - per interventi di particolare urgenza: gli interventi che, per la loro particolare natura, non possono essere tempestivamente o preventivamente programmati e autorizzati;
 - per le spese relative a materiali o servizi che per la loro intrinseca natura o per la frammentarietà della fornitura non sono assoggettabili a gara ufficiosa;
 - quando sia andata deserta la gara ufficiosa;
 - per l'appalto di opere pubbliche fino ad un valore di 30 milioni.
3. E' necessario dare atto della motivazione che giustifica il ricorso alla trattativa diretta nella delibera a contrattare.

Art. 31 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA

1. La realizzazione di opere pubbliche e le forniture di beni e servizi con i metodi di cui al precedente articolo 29 è effettuata previa gara informale tenuta da una commissione composta come segue:
 - a) Segretario del Consorzio Presidente;
 - a) Responsabile del servizio del settore che ha promosso il contratto;
 - a) Istruttore amministrativo che, inoltre, provvede alla redazione del verbale.
2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale.

Art. 32 - AGGIUDICAZIONE

1. Ogni aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte del Responsabile del Servizio.
1. Il Responsabile del Servizio può negare l'approvazione:
 - a) allorchè l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
 - a) allorchè l'offerta sia talmente elevata da rendere non economico l'intervento;
 - a) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

TITOLO III
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CAPO I
PROCEDIMENTO

Art. 33 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste al Titolo II del presente regolamento.
1. E' consentita la trattativa privata diretta con il fornitore soltanto nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 34.

Art. 34 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA

1. All'acquisto di beni e servizi, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore solo quando:
 - a) si tratti di spese minute di insorgenza immediata e comunque per forniture fino a L. 20.000.000;
 - a) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 38, 2° comma della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - a) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità;
 - a) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

Art. 35 - PREVISIONE DEI FABBISOGNI RICORRENTI E PROGRAMMABILI

1. Entro il 15 settembre di ogni anno i responsabili dei servizi interessati trasmettono al servizio Ragioneria le previsioni dei fabbisogni per l'anno successivo per:
 - a) cancelleria, carta, stampati ed ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
 - a) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio ed attrezzature.

Art. 36 - VERIFICA ESECUZIONI

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata dal responsabile dell'ufficio Ragioneria al momento della consegna, salvo che per le particolari caratteristiche della merce non sia richiesta anche la presenza del responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso.
1. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma, con annotazione in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.
1. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal provveditorato, anche su segnalazione del servizio fruitore, non appena rilevati.

TITOLO IV
COLLAUDI

CAPO I
COLLAUDAZIONE LAVORI E FORNITURE

Art. 37 - COLLAUDO

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei limiti e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.
1. Il tecnico collaudatore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione e può essere scelto, oltre che tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente o di altri enti territoriali, previo nulla-osta dell'Ente da cui dipendono.
1. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.
1. Per lavori di importo sino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per lavori di importo tra 500 milioni e 1 miliardo di lire, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato è, in ogni caso, emesso tra il terzo ed il sesto mese dalla ultimazione dei lavori.
1. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
1. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 settembre 1976 n. 904.

Art. 38 - APPROVAZIONE DELL'ATTO DI COLLAUDO

1. L'atto di collaudo, il certificato di regolare esecuzione o l'atto di conformità sono approvati dal Responsabile del Servizio.

Art. 39 - SVINCOLO CAUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 180 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297, mantenuto in vigore dall'art. 64 lettera a) della legge 8 giugno 1990 n. 142 la competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è del Responsabile del Servizio..

TITOLO V
LE CONVENZIONI

Art. 40 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro V del Codice Civile devono contenere:
 - a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente;
 - a) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - a) penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
 - a) recesso automatico dell'ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5% di quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;
 - a) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
 - a) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
 - a) il trattamento tributario del rapporto.
2. La stipula dei contratti di prestazione d'opera è fatta dal Responsabile del Servizio.

TITOLO VI
LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

CAPO I
DEFINIZIONE E MODALITA'

Art. 41 - INDIVIDUAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 8 del R.D. 18/11/23 n. 2440 l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi.
2. Possono farsi in economia lavori, provviste e servizi destinati a:
 - a) conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili di proprietà del Consorzio, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - a) ordinaria conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in locazione ad uso pubblico e/o degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - a) le opere e provviste relative ai lavori appaltati previsti in progetto, ma non compresi in contratto, purchè ciò sia contemplato nel capitolato speciale e sempre che nel progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia;
 - a) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze del Presidente del Consorzio;
 - a) la locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dal Consorzio e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ad altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali del demanio o del patrimonio sufficienti o idonei;
 - a) l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali o comunque interessanti in Consorzio;
 - a) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a riviste, periodici e ad agenzie di informazioni, acquisto di opere d'arte, collezioni scientifiche, rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
 - a) traduzione ed interpretariato nei casi in cui il Consorzio non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare comunque dietro presentazione di regolare fattura;
 - a) stampa e riproduzione di materiale vario, pubblicazione di bandi e avvisi;
 - a) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
 - a) servizi postali, telefonici e telegrafici;
 - a) servizi di rappresentanza;
 - a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobile, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati, di stampati, modelli, litografie, materiale per disegno e per fotografia, reagenti chimici e combustibili per laboratorio;
 - a) pulizia, derattizzazione, disinfezione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali di proprietà o in uso, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, servizio illuminazione votiva;
 - a) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di attrezzature informatiche, assistenza hardware e software;

- a) servizi di riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e motomezzi, acquisto di carburante e lubrificanti, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei premi di assicurazione R.C. per gli automezzi e motomezzi in dotazione;
- a) funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza, svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale;
- a) studi, rilevamenti e compilazione di progetti;
- a) acquisto di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi del Consorzio;
- a) acquisto vestiario e relativi accessori per il personale;
- a) acquisto di materiale di consumo, didattico e ricreativo per i servizi del Consorzio o comunque facenti capo al Consorzio sul piano della spesa, acquisto generi vari di vettovagliamenti, per i quali non sia possibile o conveniente esperire gare pubbliche a causa di contingenti condizioni di mercato o di particolari difficoltà di reperimento o per la varietà dei singoli generi;
- a) acquisto e manutenzione arredo urbano, segnaletica, aree verdi;
- a) servizio pulizia locali Consorzio, fornitura prodotti ed attrezzature per la pulizia degli stessi;

3. Il Consorzio ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per lavori, provviste e servizi non contemplati nel presente regolamento, purchè se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui ai successivi articoli e comunque per spese minute sino all'importo di L. 5.000.000.

4. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio considerato unitario in più forniture, lavori o servizi.

Art. 42 - LIMITI DI VALORE

- 1. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso:
 - a) per lavori fino a 200.000 ECU;
 - b) per provviste e servizi fino a 100.000 ECU;
 - c) per i servizi postali, telefonici e telegrafici, fornitura di acqua, gas, energia elettrica senza limiti di valore.
- 2. I limiti di valore indicati nel presente articolo trovano applicazione salvo che, per entrata in vigore di nuove norme cogenti che fissino diversi limiti di valore, non debbano automaticamente trovare applicazione tali diversi limiti.

Art. 43 - MODALITA' ESECUTIVE

- 1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
- 2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi effettuati con operai e mezzi del Consorzio, ovvero con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati.
- 3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese individuali o collettive.

Art. 44 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui all'art. 41 (lettere a, b, m, n, o, p, s, t, u, v, w,) devono essere richiesti preventivi ad almeno 3 ditte contenenti le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, penalità per inadempimenti e/o ritardi.
Le offerte possono essere prodotte anche a mezzo fax.
2. E' consentito tuttavia il ricorso ad una sola ditta nei seguenti casi:
 - a) si tratti di spese minute, di insorgenza immediata o di specialità della spesa;
 - b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
 - c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità;
 - d) siano la prosecuzione, in termini di qualità, di lavori e forniture precedentemente assegnate a seguito di gara uffiosa, comunque di importo non superiore al doppio di quello della prima assegnazione e per i quali l'esecutore e/o il fornitore si sia impegnato a garantire gli stessi prezzi e/o costi unitari, della predetta prima assegnazione;
 - e) ogni qual volta la spesa per lavori e/o fornitura non superi l'importo di L. 20.000.000.
3. In ogni caso il Consorzio ha piena facoltà di non procedere all'aggiudicazione.
4. Nei casi di gara uffiosa in cui siano richiesti almeno 3 preventivi questi saranno esaminati dalla Commissione prevista dall'art. 31 del Regolamento dei Contratti.
5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno chiedersi, a non meno di tre persone o imprese, preventivi di spesa o offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

Art. 45 - COMPETENZE

1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente e deve indicare:
 - a) la causa per la quale i lavori, le provviste ed i servizi devono aver luogo;
 - b) l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;
 - c) le ragioni che giustificano la scelta del sistema in economia e le relative modalità esecutive.
2. L'ordinazione dei lavori e delle forniture deve essere effettuata con atto a firma del Responsabile del servizio e deve contenere espresso riferimento al provvedimento di autorizzazione alla spesa.
3. Alla direzione dei lavori da eseguirsi in economia, provvede di norma il Direttore del Parco.
4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 41 quando non è richiesto il collaudo da norma specifica, sono oggetto di accertamento di regolare esecuzione, mediante attestazione rilasciata dallo stesso responsabile che ha emesso il provvedimento di avvio della procedura di esecuzione o comunque dal responsabile del servizio interessato.
5. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi saranno pagate a seguito di provvedimento formale di liquidazione emesso dal Responsabile del servizio competente e/o interessato.
6. I documenti di cui al comma 5, dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti, corredati, qualora si tratti di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'organo regionale di controllo.

E:segr.varie/reg.cont.doc